



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 31 gennaio 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Adriana LA PORTA	- Consigliere
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario - Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto*

speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc. prot. n. 7783 del 26/10/2022;

Vista la risposta del Comune di San Giovanni La Punta (CT), a firma del Revisore dei conti, con i relativi allegati, prot. Sezione, n.8922 del 15.12.2022;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 15/2023, con la quale la Sezione medesima è stata in data odierna;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

-Accertamento ai sensi dell'art.20, comma 7, del D.lgs. 175/2016.

**Piani di razionalizzazione ordinari, partecipazioni
detenute al 31.12.2019 e al 31.12.2020,
nei confronti del Comune di San Giovanni La Punta (CT)-**

FATTO

Il Comune di **San Giovanni La Punta** ha approvato, con delibera n. 19 del 29.06.2021, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 (acquisito al prot. Cdc. n. 7238 del 21.07.2019).

Con delibera n. 07 del 30.06.2022, è stato, inoltre approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 (acquisito al prot. Cdc n.7415 del 11.10.2022).

Entrambi gli adempimenti sono stati posti in essere e, conseguentemente, trasmessi alla Sezione, oltre i termini previsti dall'art.20, comma 3, del TUSP (31.12.2020 e 31.12.2021);

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di San Giovanni La Punta all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (di seguito anche TUSP) prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, TUSP, l'art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

In questo senso si richiama all'attenzione del Comune quanto osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella citata delibera n. 22/2018/INPR laddove, nel rilevare l'unitarietà del processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016, pur nell'articolazione nei due momenti della revisione straordinaria e di quella periodica, richiama i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR con riguardo alla revisione straordinaria *"circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le*

partecipazioni societarie – e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci. Sono del pari da richiamare le considerazioni della predetta deliberazione sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità”.

In questa prospettiva, sottolinea sempre la Sezione delle autonomie, *“l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.*

L’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce, inoltre, che *“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.*

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio non può esimersi dall’accertare il notevole ritardo con il quale il Comune di San Giovanni la Punta ha assolto agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, oltre che di comunicazione a questa Sezione di controllo: le stesse delibere consiliari n. 19/2021 e n. 07/2022 sopra richiamate, risultano adottate, con ogni evidenza, rispettivamente, in data 29/06/2021 e 30/06/2022 e appaiono potenzialmente elusive dell’applicazione delle sanzioni sopra descritte (cfr. deliberazione n.125/2021/VSG, Sezione di controllo per il Lazio).

Alla luce delle responsabilità previste dal citato art. 20, comma 7, del TUSP il Collegio ravvisa la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

la tardiva adozione da parte del Comune di San Giovanni La Punta (CT) delle deliberazioni consiliari di revisione periodica, di cui all' art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, relative alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 e al 31.12.2020, che dovevano essere approvate, rispettivamente, entro il 31/12/2020 e il 31.12.2021;

RICHIAMA

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:

- al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Giovanni La Punta (CT);
- alla competente Procura contabile;
- alla Struttura di monitoraggio, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2023.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 3 febbraio 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)